

DOTT. SAVERIO SIGNORI
DOTT. SIMONE AMATI
DOTT. ALESSANDRO AMATI
DOTT. ANDREA BONELLI
DOTT.SSA VALENTINA LA VIA
DOTT. DAVID LIMENTANI
DOTT.SSA GIULIA ALESSANDRINI
DOTT. LORENZO ALICANDRO
DOTT. GIACOMO CESAREI
DOTT. MATTEO DUROLA
DOTT. ROBERTO FAGAGNINI
DOTT. GABRIELE LA LICATA
DOTT.SSA VIVIANA LEONE
DOTT. TIZIANO PALETTA
AVV. GUIDO RICCI
DOTT. RICCARDO TOMASSI

A tutti i clienti

Roma, 18 marzo 2020

Provvedimenti urgenti di sostegno economico per l'emergenza Coronavirus – DL n. 18 del 17/03/2020

Gentile cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 17.03.2020, il Decreto Legge n. 18, cosiddetto "Decreto Cura Italia", un provvedimento che prevede interventi di sostegno per famiglie, imprese e lavoratori.

Essendo tante le misure previste dal Decreto, riteniamo di immediata condivisione un'informazione circa la proroga dei versamenti che le società, ditte individuali e professionisti avrebbero dovuto effettuare in data 16 marzo u.s.

A tal proposito l'art. 60 stabilisce: *"I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020"*. Vengono così sostanzialmente concessi ai contribuenti quattro giorni in più per effettuare i versamenti rispetto alla scadenza ordinaria.

Si tratta in tutta evidenza di una breve proroga; il decreto ha così inteso tenere conto del notevole rallentamento dell'operatività delle attività, in relazione alla progressiva introduzione di limiti che hanno "ostacolato" l'attività lavorativa.

Dal punto di vista oggettivo la proroga è ampia, riguardando il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali dovuti per i redditi di lavoro dipendente e



assimilati le ritenute operate sui medesimi redditi, sui compensi erogati ai professionisti, sui compensi corrisposti agli agenti e rappresentanti di commercio e, più in generale, ogni altra ritenuta di cui al D.P.R. n. 600/1973.

Sono compresi anche tributi aventi diversa natura quale la tassa sulle CC.GG. dovuta per la numerazione e la bollatura dei libri sociali.

Oltre a questa proroga di carattere generale, sono state disposti ulteriori benefici per alcune categorie di contribuenti.

Sospensione versamenti per i contribuenti di minori dimensioni

I contribuenti di minori dimensioni, che hanno conseguito ricavi o incassato compensi professionali, nell'anno 2019, di importo non superiore a due milioni di euro, possono beneficiare di una sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi sono unicamente quelli da autoliquidazione con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020.

In particolare, si tratta dei versamenti:

1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
2. relativi all'imposta sul valore aggiunto;
3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Attenzione: si specifica che, con riferimento a tale punto, il legislatore non ha previsto alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, se il contribuente ha operato, nel mese di febbraio, ritenute sui compensi corrisposti ad un altro professionista, il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza prorogata del 20 marzo 2020, anziché entro il giorno 16 marzo. La medesima soluzione vale per le eventuali ritenute operate sulle provvigioni di cui all'art. 25 – bis del D.P.R. n. 600/1973.

È opportuno quindi chiarire che i **contribuenti di maggiori dimensioni** (imprese e professionisti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, nel periodo d'imposta 2019,

di importo superiore a due milioni di euro) potranno fruire solo della proroga di quattro giorni, effettuando quindi i versamenti in scadenza il 16 marzo u.s. entro venerdì 20 marzo.

Sospensione versamenti per i contribuenti che operano nei settori maggiormente interessati dall'emergenza Coronavirus

Il legislatore, inoltre, nel disciplinare la sospensione dei versamenti dei tributi in scadenza il 16 marzo 2020, ha effettuato una distinzione tra i settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza, prevedendo infatti una "sospensione" generalizzata, cioè senza limiti "dimensionali" e territoriali", che si applica, a titolo esemplificativo, alle imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.

Sono state escluse, invece, le attività di commercio.

Per i soggetti sopra elencati sono sospesi dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:

1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973: cioè riguardanti i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati;
2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
3. l'imposta sul valore aggiunto.

Si osservi, con riferimento a tale punto, come il legislatore, anche in questo caso, non abbia previsto alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. La sospensione non riguarda neppure le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 – bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nei prossimi giorni Vi forniremo una nota esplicativa in merito alle ulteriori disposizioni previste dal decreto.

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi evenienza e dubbio.

Saluti